

CRITERI DI RICONOSCIMENTO PER I CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI – PARTE GENERALE

Al fine del riconoscimento e della convalida dei CFU acquisiti durante la precedente carriera universitaria (abbreviazione degli studi, cambio corso, trasferimento in entrata, rinuncia agli studi) verrà considerato valutabile il percorso con una obsolescenza inferiore ai 10 anni solari. Per il riconoscimento verrà, inoltre, considerata l'identità del Settore Scientifico Disciplinare (di seguito SSD) fra l'esame sostenuto e quello riconosciuto (indipendentemente dalla denominazione).

Verranno riconosciuti solo i CFU acquisiti nella precedente carriera universitaria in quei SSD attivati dal Regolamento Didattico del Corso di Studio nel quale si chiede il riconoscimento.

- In caso di CFU acquisiti in una precedente carriera accademica in una disciplina con giudizio di 'idoneità', qualora il Regolamento Didattico del Corso non preveda la possibilità di un giudizio di idoneità, lo studente dovrà regolarmente sostenere l'esame.
 - Si ricorda che una qualunque attività o esame non può essere riconosciuto in un corso di studio universitario di livello superiore (per esempio un'attività svolta durante il ciclo di scuola secondaria superiore non sarà riconosciuta nel corso di laurea triennale; un'attività o esame svolti durante il corso della triennale non potranno essere riconosciuti in quello della magistrale).
 - In caso di esami sostenuti in corsi di laurea con l'ordinamento ex D.M. 509/1999 (Vecchio Ordinamento 'V.O.'), o sostenuti presso Atenei stranieri e dichiarati equipollenti, l'esame verrà attribuito al SSD in base alle corrispondenze e alle specifiche declaratorie ministeriali (ossia alle descrizioni analitiche dei contenuti del settore) e il riconoscimento dei CFU sarà totale.

Se i crediti degli esami di cui si chiede il riconoscimento non corrispondono a quelli previsti dal piano di studio, la Commissione Carriere Studenti, nel determinare i CFU, utilizzerà il seguente criterio:

- li riconoscerà totalmente se la differenza tra i CFU acquisiti nella precedente carriera universitaria e quelli attivati negli omologhi SSD dai Corsi di Studio in Area Pedagogica è pari o inferiore a 4 (per gli esami offerti da 10CFU e 12CFU) e pari o inferiore a 2 (per gli esami offerti da 6CFU e 8CFU)
- li riconoscerà parzialmente se la differenza è superiore rispettivamente a 4 o a 2. Lo studente avrà, così, l'obbligo di rivolgersi al docente di riferimento per acquisire CFU residui.
- nel caso di convalide parziali, il docente di riferimento, al quale lo studente si sarà rivolto per il conseguimento dei CFU residui, attribuirà il voto finale, tenendo conto anche della votazione precedente
- 2) Gli esami superati in settori scientifico-disciplinari non presenti nel piano di studi vigente possono essere riconosciuti per le "attività a scelta dello studente", nella misura corrispondente ai CFU previsti per il corso di studi.

ANNO DI AMMISSIONE

Il numero di CFU riconosciuti definisce l'anno d'iscrizione. In particolare, per il corso di Laurea triennale:

- 40 crediti danno diritto all'iscrizione al II anno
- 80 crediti danno diritto all'iscrizione al III anno

Per il corso di Laurea Magistrale:

- 40 crediti danno diritto all'iscrizione al II anno

MASTER E ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Sulla base di quanto è previsto dall'art. 26, comma 4, lett. b, *Regolamento didattico d'Ateneo* 2012/13: "per le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università, per le conoscenze e abilità maturate in attività formative per la preparazione degli esami di stato o in attività formative relative a master, a specifici corsi di aggiornamento e/o perfezionamento, il riconoscimento di CFU può avvenire sia nell'ambito delle attività formative precedenti, sia nell'ambito delle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, ai sensi della normativa vigente".

Le attività formative di livello post-secondario come ad esempio moduli formativi previsti all'interno di percorsi post-laurea (e.g. Master Universitari, corsi perfezionamento, attestati di scuole di specializzazione) non sono valutabili come esami perché risulta impossibile un'equiparazione in termini di voto e crediti.

Le attività formative di livello post-secondario universitarie o riconosciute dal MIUR (e.g. Master Universitario) possono essere convalidate come esami a scelta, se conseguiti entro dieci anni dal momento della richiesta e se coerenti con il piano formativo.

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL), ABILITÀ LINGUISTICHE

- La Patente Europea del Computer (ECDL), se corredata da documentazione, è riconosciuta parzialmente come idoneità informatica.
- I certificati di frequenza e profitto rilasciati dal Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del Salento non possono essere utilizzati per la convalida totale o parziale del corrispondente insegnamento di lingua straniera previsto nel piano di studi, né possono costituire motivo d'esonero di parti del programma dell'insegnamento curricolare.

- Le certificazioni rilasciate da scuole o altri istituti privati non possono essere accettate per la convalida parziale o totale dei corsi di insegnamento curricolari. In particolare, per i Corsi Montessori si prevede il riconoscimento di 4 CFU per il Laboratorio nel corso di laurea triennale.
- Possono essere valutabili come abilità linguistiche, se il Corso di laurea le prevede, solo quelle certificate dagli Enti accreditati con i quali Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel gennaio 2002, ha firmato il Protocollo d'Intesa: Alliance Française, Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris; Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte, GoetheInstitut Inter Naciones rispettivamente per le lingue francese, spagnola e tedesca e Cambridge Assessment English, Edexcel International London, e Trinity College London per la lingua inglese.

Ai fini della valutazione, durante l'intero corso di studi (triennale+magistrale) le certificazioni possono essere presentate una sola volta.

RICONOSCIMENTO CREDITI COME TIROCINIO CURRICOLARE

Con l'entrata in vigore della l. 240/2010 - c.d. "legge Gelmini" - il numero massimo di CFU riconoscibili per le competenze professionali certificate non può superare i 12 crediti fra i corsi di I e II livello.

I crediti come tirocinio curricolare sono riconosciuti per:

- **attività lavorativa**
- **praticantato**
- **stage o tirocinio (extracurricolare)**
- **servizio civile**

Le attività devono essere state svolte al di fuori di un progetto formativo di tirocinio curricolare promosso dall'Università del Salento e devono essere coerenti con il percorso di studi.

Per il riconoscimento è necessario allegare alla domanda la **dichiarazione dell'azienda** su carta intestata e firmata dal responsabile (es. Capo del Personale, Legale Rappresentante).

Nella dichiarazione dell'azienda deve essere specificato:

- il tipo di attività svolta (tirocinio, attività lavorativa a tempo det/indet., co.co.co., praticantato...);
- il numero di ore svolte e il periodo (se un dipendente a tempo determinato o indeterminato, è sufficiente il numero di ore settimanali e la durata del contratto dal... al...)

N. B. Le attività professionali vengono riconosciute solo se sono strettamente congruenti con le finalità e gli obiettivi del corso di studio, dell'impegno orario della durata di svolgimento.

Criteri di riconoscimento per i crediti formativi universitari per attività di tirocinio

Sezione A. Riconoscimento parziale di tirocinio (ore) per:

1. attività patrocinata dall'Università e dettagliata in termini di giorni, ore - svolta nell'ultimo biennio rispetto all'a.a. in cui viene presentata l'istanza di riconoscimento (ad eccezione del servizio civile - cfr. punto 6 sez. B);
2. seminari, convegni, laboratori, attività didattiche (svolti nell'ultimo biennio e coerenti con il percorso di studio), approvati dalla commissione didattica e documentati da attestato firmato da un docente Università del Salento.
3. seminari, convegni, laboratori, attività didattiche (svolti nell'ultimo biennio e coerenti con il profilo formativo del percorso di studio), documentati da attestato firmato da un docente Università del Salento membro del Consiglio di corso di Studi di Area Pedagogica.

Nello specifico:

- per i CdL in “Teorie e Pratiche Educative” e “Progettazione e gestione dei processi formativi” per la frequenza a seminari organizzati dai docenti del CdCS di Area Pedagogica si riconoscono numero di ore di tirocinio pari al numero di ore frequentate (i docenti responsabili dell'iniziativa indicheranno sui libretti di tirocinio le ore frequentate).
- Per i CdL “Educatore socio-culturale” e “Consulenza pedagogica e progettazione dei processi formativi” le ore di seminario frequentate saranno scalabili dalle ore di seminario previste e gli studenti dovranno (al raggiungimento del numero previsto di ore per anno) presentare una relazione scritta su almeno uno dei temi seminariali che verrà opportunamente valutata dal docente incaricato dal Consiglio.

Sezione B. Riconoscimento integrale del tirocinio (ore):

1. le attività di insegnamento per un periodo pari o superiore a due mesi, presso scuole pubbliche e/o private purché svolte negli ultimi cinque anni;
2. le attività di formazione erogata da enti di formazione riconosciuti dalla Regione Puglia e/o dall'Università nei cinque anni;
3. le attività di collaborazione studentesca svolte presso le strutture dell'Università del Salento;
4. le attività di tutorato (ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera b) della Legge n.170 dell'11 luglio 2003 e del DM 29 dicembre 2014 n. 976) svolte presso le strutture dell'Università del Salento;
1. le attività certificate - coerenti con i profili di competenze e con gli obiettivi didattici del percorso formativo

2. il servizio civile per il quale è necessario presentare l'attestato rilasciato *dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile*.

In ogni caso di richiesta di riconoscimento CFU la Commissione Didattica si riserva di valutare la coerenza della richiesta rispetto al piano formativo del Corso.